

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento predisposto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14/2002 e dall'art. 67 del D.P.G.R. 5.6.2003 n 0165/Pres, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da attuare per l'esecuzione dei lavori in economia, quando gli stessi siano indispensabili per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di ordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di diritto al lavoro dei disabili.

Art. 2 Modalità delle procedure in economia

1. Per procedura in economia si intende un sistema di individuazione del contraente, a mezzo di procedura negoziata, utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi.
2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - a cottimo fiduciario;
3. Sono in amministrazione diretta i lavori effettuati con personale proprio, impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Consorzio o appositamente noleggiati. Sono a cottimo fiduciario gli affidamenti dei lavori, a mezzo di procedura negoziata, di particolari tipologie, di seguito individuate.
In entrambi i casi si procede alla nomina di un responsabile del procedimento.

Art. 3 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure in economia per l'esecuzione di lavori sono consentite fino all'importo massimo di € 200.000,00, IVA esclusa (art. 67, 1° comma, D.P.G.R. 5/6/2003 n. 0165/Pres.).
2. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente suddivisa al fine di ricondurla all'ambito di applicabilità del presente Regolamento.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di importo di cui al precedente comma 1, per effettuare il calcolo dell'importo stimato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 4 Tipologie lavori eseguibili in economia

1. La realizzazione dei lavori in economia mediante Amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza del Consorzio.
2. L'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori nelle seguenti tipologie:
 - a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;
 - b) interventi in materia di sicurezza;

- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
3. Per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino a € 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
5. L'affidamento degli interventi ad idonea impresa avviene di regola mediante "procedura negoziata" preceduta o meno da gara informale. Tali soggetti sono individuati sulla base di apposite indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Art. 5

Metodo di aggiudicazione

1. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del "prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara oppure mediante offerta a prezzi unitari sia quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", valutando anche se necessario e/o opportuno, a seconda della natura della prestazione, modalità, tempi di esecuzione e di consegna, caratteristiche tecniche e/o qualitative, costo di utilizzazione, assistenza tecnica; in quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo/offerta deve indicare gli elementi ed i criteri di valutazione e, possibilmente, anche i punteggi attribuiti a ciascuno di essi.
2. L'affidamento dei lavori a cottimo è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli.
3. Sono escluse in ogni caso offerte in aumento.
4. Per gli affidamenti con procedura semplificata o ufficiosa il responsabile del servizio o il funzionario da lui delegato, assistito da due dipendenti, in qualità di testimoni, redige il verbale delle operazioni.
5. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
6. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti.

Art. 6

Disposizioni finali

E' fatto salvo e impregiudicato l'obbligo di adeguare i contenuti del presente regolamento che dovessero contrastare con future normative regionali o nazionali di settore.